

## **APPLICAZIONI RINNOVI CCNL EDILIZIA**

In attuazione dei rinnovi CCNL Industria, Cooperazione, Artigianato e Confapi e dell'avvio del Fondo Sanitario nazionale, del Fondo Prepensionamenti e del Fondo Incentivo all'Occupazione, informiamo che dalla competenza delle denunce MUT del mese di Marzo 2019 la Cassa Edile di Cremona attiverà la riscossione degli importi dovuti, differenziandoli in base al CCNL applicato dalle imprese, così come stabilito dagli accordi siglati dalle stesse parti firmatarie, come segue:

- Fondo Sanitario Nazionale  
Fondo Sanitario Nazionale Operai **0,35%**  
Fondo Sanitario Nazionale Impiegati **0,26%**
- Fondo Prepensionamenti (ex Fondo per Lavori usuranti e pesanti) da 0,05% a **0,20%**
- Fondo Incentivo all'Occupazione **0,10%**

Facciamo presente che, qualora l'utente riscontrasse delle incongruenze in merito all'inquadramento dell'impresa in funzione del CCNL applicato a causa di eventuali variazioni non comunicate, sarà possibile richiedere l'aggiornamento del dato ai nostri uffici e procedere con la corretta elaborazione.

La percentuale contributiva da versare alla Cassa Edile di Cremona a partire dal mese di Marzo 2019 sarà pari al 15,11%, così come da specifica a disposizione sul nostro sito [www.cassaedilecremona.it](http://www.cassaedilecremona.it) nella sezione NORME CONTRATTUALI/CONTRIBUZIONE.

### **FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI**

Il Fondo Sanedil è alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro **da versare su un minimo di 120 ore**, con le seguenti modalità: **0,35%** della retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore). **Solo dall'avvio fattuale del Fondo Sanitario SANEDIL il contributo da versare sarà pari allo 0,60% e tutte le prestazioni sanitarie attualmente erogate dalla Cassa Edile a livello territoriale si considereranno decadute.**

A partire dalla denuncia MUT di competenza del mese di Marzo 2019 l'imponibile del Fondo Sanitario per gli operai si ottiene moltiplicando la paga oraria minima per le ore effettivamente lavorate. Il MUT calcolerà autonomamente l'importo dovuto applicando l'aliquota in vigore ad un minimo di 120 ore. Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc.) **la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore.**

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con **ore lavorate inferiori a 120** (quindi soggetto al pagamento del minimo previsto), sia necessario l'invio di denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa, e indicando nell'apposito campo *Ore Lav. Altre Casse* le ore di lavoro denunciate complessivamente sulle altre casse competenti;
- **in una delle casse competenti va denunciata l'integrazione**, ossia la differenza tra 120 e le ore effettivamente lavorate (la scelta della cassa dove denunciare e versare l'integrazione sarà a discrezione dell'impresa o del suo consulente);
- nel campo *Altra Cassa Integrazione FSN* **va indicata la cassa presso la quale è stata denunciata l'integrazione**, se diversa da quella oggetto di denuncia.

Nel caso in cui per lo stesso lavoratore con **ore lavorate superiori a 120** siano necessarie denunce su più casse edili/edilcasse, si adotta il seguente comportamento:

- su ognuna delle casse vanno denunciate le ore lavorate di competenza della stessa cassa ricevente la denuncia, e indicate le ore lavorate denunciate complessivamente sulle altre casse competenti; in questo caso non è prevista alcuna integrazione.

**La Cassa Edile precaricherà gli importi dovuti per i mesi arretrati (da ottobre 2018 a febbraio 2019) calcolati secondo le modalità previste dagli accordi e non sarà possibile apportare alcuna modifica.**

### **FONDO SANITARIO NAZIONALE IMPIEGATI**

Il Fondo Sanedil è alimentato da un contributo a carico del datore dello **0,26%** calcolato sulla retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e premio di produzione). Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati tramite la Cassa Edile o direttamente al Fondo Sanitario.

L'imponibile per gli impiegati dovrà essere indicato nel campo *Impon. FSN Impiegati* presente nella scheda *Fondo Sanitario*. Il MUT calcolerà autonomamente l'importo dovuto applicando l'aliquota in vigore. Saranno disponibili campi per l'indicazione degli importi dovuti per i mesi arretrati (da ottobre 2018 a febbraio 2019). Il calcolo è effettuato mensilmente ed il contributo va calcolato per  **dodici mensilità**.

Si comunica che sulla home page del sito CNCE ([www.cnce.it](http://www.cnce.it)) come indicato nella circolare n. 2/2019 del 21 marzo 2019, sono presenti i link da utilizzare per scaricare i file qualora i versamenti venissero effettuati direttamente al Fondo Sanitario Nazionale.

### **FONDO PREPENSIONAMENTI**

Il contributo in precedenza fissato nella misura dello 0,10% (0,05% nella provincia di Cremona) della retribuzione degli operai (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore) denominato Fondo per Lavori usuranti e pesanti, **viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%**. Detto contributo sarà destinato ad un Fondo Nazionale Prepensionamenti e utilizzato secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti.

**La Cassa Edile precaricherà gli importi relativi ai mesi arretrati (da ottobre 2018 a febbraio 2019) calcolati secondo le modalità previste dagli accordi.**

### **FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE**

Le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo **0,10%** della retribuzione (minimo di paga base, contingenza, EDR e indennità territoriale di settore), destinato a un fondo finalizzato a incentivare l'occupazione giovanile e il ricambio generazionale del settore. Il MUT calcolerà autonomamente l'importo dovuto.

**La Cassa Edile precaricherà gli importi relativi ai mesi arretrati (da ottobre 2018 a febbraio 2019) calcolati secondo le modalità previste dagli accordi.**

### **GESTIONE ARRETRATI**

Precisiamo che dal mese di Marzo 2019 sulle denunce mensili MUT, nella "SCHEDE DEL LAVORATORE-FONDO SANITARIO", per ciascun nominativo sarà presente il record precompilato utile per il calcolo del contributo relativo al Fondo Sanedil.

Nel "RIEPILOGO ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI", saranno presenti nel "TOTALE DA VERSARE" tutte le contribuzioni e il dettaglio relativo al Fondo Sanitario Nazionale e al Fondo Incentivo all'Occupazione.

A questo proposito è necessario specificare che gli importi da destinare saranno differenziati in base al CCNL applicato dall'impresa, a seconda che si tratti di CCNL Industria/Cooperative o CCNL Artigiani.

Con la denuncia MUT di marzo 2019, per le imprese che applicano il **CCNL Industria e Cooperative** verranno calcolati gli arretrati contributivi da versare ai citati fondi per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018, gennaio e febbraio 2019, calcolati sugli imponibili dei mesi di riferimento.

Per le imprese che applicano il **CCNL Artigiano**, così come da verbale di Accordo del 31 gennaio 2019, verranno calcolati gli arretrati raddoppiando le contribuzioni di gennaio, febbraio e marzo 2019 da versare sulla denuncia MUT di marzo 2019.

Le percentuali per il calcolo degli arretrati sono pari allo 0,35% per il Fondo Sanitario, lo 0,15% per il Fondo Pre pensionamenti e 0,10% per il Fondo Incentivo all'Occupazione.

Per gli impiegati sarà possibile versare la contribuzione arretrata dello 0,26% utilizzando la stessa procedura prevista per gli operai, inserendo l'imponibile del mese di riferimento.

Per tutti gli ulteriori aspetti, con particolare riguardo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie da parte delle Casse Edili, fino all'avvio effettivo del Fondo sanitario stesso, rimandiamo agli accordi statuiti dalle parti sociali.

Resta fermo che le Casse Edili continueranno a provvedere all'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie ai lavoratori, sulla base dell'aliquota dello 0,25% (ricompresa nel "CONTRIBUTO CASSA EDILE" 2,50%) di cui al CCNL 1 Luglio 2014 e delle pattuizioni territoriali, sino all'avvio del Fondo Sanitario Nazionale stesso.

Solo da tale avvio, le imprese inseriranno nella busta paga il complessivo contributo dello 0,60%, con contestuale assorbimento dello 0,25% destinato alle prestazioni sanitarie con decadenza automatica delle suddette prestazioni erogate territorialmente dalle Casse Edili.

Note: in attesa di chiarimenti in merito all'aspetto fiscale del contributo per il Fondo Sanedil, non essendo lo stesso ancora iscritto al SIAF, la contribuzione dello 0,35% per gli operai e dello 0,26% per gli impiegati, è da ritenersi assimilabile alla quota dei contributi Cassa Edile.

Di seguito riportiamo dettaglio della riscossione degli arretrati previsti dagli Accordi CCNL di competenza della denuncia MUT mese di Marzo 2019:

<b>IMPRESE CCNL INDUSTRIA e COOPERATIVE</b>					
<b>MESE</b>	<b>ANNO</b>	<b>% fondi</b>	<b>NATURA</b>	<b>DENUNCIA</b>	<b>IMPONIBILE</b>
Ottobre	2018	0,60	conguaglio	Marzo	Ottobre
Novembre	2018	0,60	conguaglio	Marzo	Novembre
Dicembre	2018	0,60	conguaglio	Marzo	Dicembre
Gennaio	2019	0,60	conguaglio	Marzo	Gennaio
Febbraio	2019	0,60	conguaglio	Marzo	Febbraio
Marzo	2019	0,65	competenza	Marzo	Marzo

<b>IMPRESE CCNL ARTIGIANI e CONFAP</b>					
		<b>% fondi</b>	<b>NATURA</b>	<b>DENUNCIA</b>	<b>IMPONIBILE</b>
		0,60	conguaglio	Marzo	Gennaio
		0,60	conguaglio	Marzo	Febbraio
		0,60	conguaglio	Marzo	Marzo
		0,60	conguaglio	Marzo	Gennaio
		0,60	conguaglio	Marzo	Febbraio
		0,65	competenza	Marzo	Marzo

Gli uffici della Cassa Edile di Cremona sono a disposizione come di consueto per eventuali chiarimenti.